



# Comune di Pollutri

## Provincia di Chieti

### Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero <b>13</b>	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019</b>
Data <b>15.03.2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella **solita sala consiliare delle adunanze**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i **Consiglieri comunali**. All'appello risultano:

DI PIETRO Antonio	Presente	D'AGOSTINO Camillo	Presente
BENEDETTI Nicola	Assente	DI CARLO Nicola Mario	Presente
TARTAGLIA Vincenzo	Presente	GIZZARELLI Luigi	Presente
DI VIRGILIO Piero	Presente	DI PIETRO Daniela	Presente
DI TULLIO Alfonso	Presente		
CICCHITTI Nicola	Presente		
GIZZARELLI Rosella	Presente		

Totale presenti **10**    Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **ADELE SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. **ANTONIO DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267	
Il Responsabile del Servizio Finanziario <b>esprime parere di regolarità tecnica:</b> <b>FAVOREVOLE</b> F.to <u>Rag. Rosa Albanese</u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario <b>esprime parere di regolarità contabile:</b> <b>FAVOREVOLE</b> F.to <u>Rag. Rosa Albanese</u>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto** conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote (quota eccedente il 7,60 per mille);

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti**:

- 1) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- 2) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

- 3) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 4) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- 5) il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
- 6) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019)

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le misure di base;

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), ai comuni sono concesse le facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

**Tenuto conto** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 05/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 17/08/2015);

**Vista** la successiva proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale vengono determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019.

#### **Richiamati:**

- l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, c.28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio com.le la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ..."*.

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**Ritenuto** pertanto di **confermare, per l'anno 2019**, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Conferma</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>5,25</b> per mille
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso con riduzione al 50% della base imponibile	<b>8,60</b> per mille
Unità immobiliari concesse in locazione con regolare contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale stabilendo nell'immobile la propria residenza	<b>7,60</b> per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	<b>7,60</b> per mille
Aree fabbricabili	<b>7,60</b> per mille
Unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5	<b>7,60</b> per mille
Abitazioni tenute a disposizione	<b>8,60</b> per mille
Altri immobili	<b>8,60</b> per mille
Terreni agricoli	<b>esenti</b>

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Udito il Sindaco che introduce l'argomento all'o.d.g.

Dato atto dell'assenza di interventi, il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di mano

Con voti **favorevoli 7** (Antonio DI PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULLIO, Nicola CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo D'AGOSTINO), **contrari 3** (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELLI, Daniela DI PIETRO), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1) di approvare, per **l'anno di imposta 2019**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>5,25</b> per mille
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso con riduzione al 50% della base imponibile	<b>8,60</b> per mille
Unità immobiliari concesse in locazione con regolare contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale stabilendo nell'immobile la propria residenza	<b>7,60</b> per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	<b>7,60</b> per mille
Aree fabbricabili	<b>7,60</b> per mille
Unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5	<b>7,60</b> per mille
Abitazioni tenute a disposizione	<b>8,60</b> per mille
Altri immobili	<b>8,60</b> per mille
Terreni agricoli	<b>esenti</b>

2) **di determinare** le seguenti detrazioni "IMU" anno 2019:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) **di dare atto** che non si applica l'IMU ex lege:

**a)** all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**b)** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al rilascio del requisito della residenza anagrafica;** (esenzione introdotta dalla Legge 208/2015)

**c) dal 01/01/2016 ai terreni, compresi i terreni agricoli;** (esenzione introdotta dalla Legge 208/2015)

**d)** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

**e)** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

**f)** all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**g)** ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**h)** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**i)** una ed una sola unità immobiliare, **non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione dal seguente esito: voti **favorevoli 7** (Antonio DI PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULLIO, Nicola CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo D'AGOSTINO), **contrari 3** (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELLI, Daniela DI PIETRO), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Dott. ANTONIO DI PIETRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa ADELE SANTAGATA**

**Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:**

**Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_**

Publicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2019 al 18.04.2019 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **03.04.2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Rag. Rosa Albanese**

**Il Responsabile del Servizio**

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- > Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (\_\_\_\_\_) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- > È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 03.04.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Santagata Adele